

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Tammaro Maiello	Presidente e relatore
Oriella Martorana	Consigliere
Marco Fratini	Consigliere
Carola Corrado	Primo Referendario
Flavia D'Oro	Primo Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio d'appello pensionistico, iscritto al n. **60820** del registro di segreteria, proposto dal:

Ministero della Difesa Direzione Generale della Previdenza militare e della Leva, in persona del Direttore Generale p.t. e del suo delegato - Capo del I Reparto Dott.ssa Lettieri Barbato Marzia c.f. LTTMRZ69C71H501I -elettivamente domiciliato presso la sede in Roma, Viale dell'Esercito n. 178-186 p.e.c.: previmil@postacert.difea.it

-appellante-

XXX, nato a XX (XX) il XXX, rappresentato e

difeso dall'Avv. Rosaria Pasca, del foro di Lecce con studio in Castri di Lecce (Le) alla Via Pertini I/a, Pec: pasca.rosaria@ordavvle.legalmail.it;

-appellato-

e nei confronti di

I.N.P.S. - Istituto Nazionale Previdenza Sociale, in persona del Presidente e legale rappresentante p.t, non costituito con sede legale in Via Ciro il Grande, 21 - 00144 – ROMA

-litisconsorte necessario-

avverso e per la riforma

della sentenza n. 605/2022, della Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Puglia - depositata il 10.10.2022 e notificata via p.e.c. il 02.03.2023 dall'Avv. Pasca Rosaria.

VISTO l'atto di appello;

VISTI gli atti e i documenti di causa;

UDITI nell'udienza dell'8 ottobre 2025, svolta con l'assistenza il segretario, dr.ssa Lucia Pellegrino, il relatore Presidente Tammaro Maiello, data per letta la relazione con il consenso delle parti, nonché la Dott.ssa Maria Luisa Margherita Guttuso per delega della Dott.ssa Marzia Lettieri Barbato per l'appellante, l'avv. Michele Cuppone per l'appellato XXX XXX e l'avv. Lidia Carcavallo per l'INPS.

FATTO

1. Ricorso in primo grado di XXX.

Il sig. XXXX, – ex App.to Sc.to dell'Arma dei Carabinieri, in quiescenza dal 04.05.2009, avente anzianità inferiore a 15 anni al 31.12.1995 – con il ricorso in primo grado ha dedotto che l'aliquota applicata – con Decreto n. 735 del 14.10.2013 del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri – al proprio trattamento pensionistico è errata in quanto non ha tenuto quanto previsto dall'art. 54 del D.P.R. 1092/1973.

2. Memoria di controparte di primo grado.

L'Arma dei Carabinieri ha dedotto che il Ministero della difesa, con circolare 88292/2021, ha disposto che, in applicazione delle sentenze della Corte dei conti a Sezioni Riunite n. 1 e 12/2021 avrebbe provveduto a riconoscere, previa revoca in via amministrativa dei relativi provvedimenti definitivi di pensione riguardo al personale avente al 31.12.1995 anzianità inferiore a 15 anni, ai sensi dell'art. 204 e ss. del d.P.R. n. 1092/1973, *“unicamente in ipotesi di domanda proposta entro i tre anni dalla comunicazione dello stesso [provvedimento di pensione definitivo], come previsto dall'art. 205, comma 3, del D.P.R. n. 1092/1973”*.

Ragion per cui ha chiesto all'INPS di Lecce, in data 10.07.2022, di comunicare la data di notifica all'interessato del decreto stesso, non avendo ricevuto risposta dall'Istituto.

Di conseguenza ha chiesto di rinviare il giudizio onde consentirgli di completare la verifica in corso.

L'INPS non si è costituito nonostante la regolare chiamata in giudizio, donde ne va dichiarata la contumacia.

3. La sentenza n.605/2022 della Corte dei conti per la regione Puglia.

La Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Puglia in composizione monocratica con sentenza n. 605/2022 depositata il 10.10.2022 nell'accogliere il ricorso del sig. XXX XXX ha statuito che:

- *il ricorrente ha diritto a conseguire la rideterminazione della pensione per le quote retributive con applicazione dell'aliquota del*

2,44% per ogni anno di anzianità di servizio maturata al 31.12.1995, anche se a tale data lo stesso aveva un'anzianità inferiore a 15 anni (14 anni e 11 mesi); per i periodi residuali inferiori all'anno occorre poi rapportare a mesi la menzionata aliquota annua del 2,44%;

- non sussiste, al riguardo, la causa di decadenza eccepita dall'Amministrazione, ex artt. 204, lett. b) e 205, comma 3 d.P.R. n. 1092/73.

L'art. 203 del citato compendio normativo prevede che il provvedimento definitivo del trattamento di quiescenza può essere revocato o modificato dall'ufficio che lo ha emesso. Ai sensi dell'art. 205 la revoca e la modifica sono effettuate d'ufficio o a richiesta dell'interessato. In quest'ultimo caso, la domanda deve essere presentata, a pena di decadenza nel termine di tre anni che, nei casi previsti dall'art. 204 lett. a) e b), decorre dalla data in cui il provvedimento è stato comunicato all'interessato.

A sua volta l'art. 204, lett. a) e b), invocato dal resistente dispone che la revoca o la modifica può avere luogo quando:

- “a) vi sia stato errore di fatto o sia stato omesso di tener conto di elementi risultanti dagli atti;
- b) vi sia stato errore nel computo dei servizi o nel calcolo del contributo del riscatto, nel calcolo della pensione, assegno o indennità o nell'applicazione delle tabelle che stabiliscono le aliquote o l'ammontare della pensione, assegno o indennità”.

La presente fattispecie esula dalle suddette ipotesi contemplate, tassativamente, dall'art. 204 perché la domanda proposta dal

ricorrente non riguarda, infatti, la correzione di un errore di fatto o materiale nel calcolo della pensione, ma la questione di diritto relativa al diritto del ricorrente di ottenere la riliquidazione della pensione ai sensi dell'art. 54 del d.P.R. 1092/73 sulla base di principi giurisprudenziali condivisi dalla giurisprudenza di questa Corte.

L'eccezione di decadenza è, quindi, infondata (cfr., sul punto, Sezione giur. Toscana, 17.12.2019 n. 516, e giurisprudenza ivi richiamata)''

Conseguentemente la Sezione territoriale della Corte dei conti per la Regione Puglia, in composizione monocratica, ha:

- a) dichiarato il diritto del sig. XXXX alla riliquidazione della pensione con l'applicazione, sulle quote calcolate con il sistema retributivo, dell'aliquota annua del 2,44% nonché al pagamento degli arretrati e accessori, ivi inclusi gli interessi anatocistici, come in motivazione;*
- b) condannato l'Amministrazione della difesa alla rifusione dei compensi di lite in favore della parte ricorrente, che si liquidano nell'importo complessivo di euro 800,00 oltre spese forfettarie (15%), C.P.A. e I.V.A, con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario.*

4. Atto di appello del Ministero della Difesa.

Il Ministero della Difesa con atto di appello del 26.5.2023 ha impugnato la sentenza n. 605/2022, della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Puglia per il seguente motivo:

violazione, falsa ed errata applicazione degli artt. 203 204 205 206 207 e seguenti del dpr. 1092/73

Dopo aver richiamato le sentenze delle Sezioni Riunite di Codesta Corte nn. 1/QM/2021 del 4 gennaio 2021 e n. 12/2021/QM del 9 settembre 2021, hanno risolto l'annosa questione circa l'applicazione dell'aliquota di cui all'art. 54 del D.P.R. n. 1092/73, parte appellante ha eccepito che il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, verificato che l'odierno appellato aveva proposto istanza amministrativa in data 26.10.2021, a fronte del decreto definitivo di pensione n. 735 datato 14.10.2013, in applicazione della circolare M_D GPREV REG2021 0088292 del 29-10-2021, ha opposto al sig. XXX l'avvenuta decadenza, ex art.205 D.P.R. 1092/1973 e la conseguente impossibilità di procedere alla revoca del provvedimento pensionistico definitivo nel senso desiderato dal militare.

Il Giudice di prime cure ha ritenuto infondata l'eccezione di decadenza ex art. 205 D.P.R. 1092/1973, in quanto la fattispecie in esame rientrerebbe non nelle ipotesi di errore di fatto o materiale o di calcolo, ma -per usare le stesse parole del G.M. - di una *"questione di diritto relativa al diritto del ricorrente di ottenere la riliquidazione della pensione ai sensi dell' art 54 del D.P.R. 1092/1973"*, richiamando, altresì, un precedente giurisprudenziale della Sezione Giurisdizionale Toscana la quale così si è espressa in analoghe fattispecie.

La domanda di riliquidazione del trattamento pensionistico definitivo, oggetto del presente giudizio, non può nemmeno ritenersi domanda nuova, essendo unicamente fondata su di una modalità di ricalcolo di una posizione pensionistica che aveva formato oggetto del precedente provvedimento definitivo (cfr. Sent. n.60/2020 Terza Sezione Appello).

In conclusione, dal chiaro tenore letterale delle norme applicate emerge come il legislatore non abbia inteso in alcun modo distinguere tra revoca o modifica del provvedimento in *melius* ovvero in *peius*, quanto alla disciplina dei termini per la modifica o revoca del provvedimento ed alla loro natura giuridica decadenziale (cfr. Sez. I n. 117 del 2019 e Sez. II n. 889 del 2017).

Né si può avallare la tesi in base alla quale non vi sarebbe un termine di decadenza con riferimento all'istanza del pensionato volta ad ottenere una modifica in *melius* del trattamento pensionistico: una tale affermazione appare destituita di giuridico fondamento.

4.1 Richieste dell'appellante Ministero della Difesa.

Pertanto, l'appellante Ministero della Difesa chiede l'accoglimento dell'appello e per l'effetto:

- dichiarare che non spetta alcuna riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento per effetto della maturata decadenza ex artt. 204 e 205 D.P.R. 1092/1973;
- annullare, riformare, ed in qualunque modo porre nel nulla la decisione gravata nei modi e nei termini di cui in narrativa; con vittoria di spese, che si quantificano forfettariamente in €1.000,00 (euro mille/00);
- condannare l'appellato alla restituzione di tutte le somme eventualmente corrisposte in esecuzione della sentenza oggi gravata;
- in estremo subordine dichiarare che la riliquidazione del trattamento pensionistico del militare con l'aliquota del 2,44% per le anzianità maturate al 31.12.1995 è dovuta dalla data della domanda ovvero dal 26.10.2021.

5. Memoria dell'appellato XXX.

Il sig. XXX con memoria del 17.09.2025 di costituzione in giudizio ha eccepito che l'eccezione di decadenza è stata formulata per la prima volta nell'atto di appello.

Infatti, nella memoria di costituzione in primo grado si accenna alla richiesta all'Inps di comunicazione della data di notifica (che non c'è mai stata); successivamente, né nella parte in Diritto e neppure nelle conclusioni, si solleva alcuna eccezione in relazione alla presunta violazione degli artt. 203, 204 e 205 del D.P.R. n.1092/73.

È quindi evidente che l'unica vera richiesta avanzata da controparte è il rinvio dell'udienza, non dispiegando, neppure in via di mero subordine, alcuna richiesta vera e oggettiva eccezione.

La decadenza in esame non riguarderebbe in alcun modo la proposizione dell'azione giudiziaria, bensì sarebbe riferita solo ed esclusivamente all'istanza amministrativa volta ad ottenere, dall'ufficio che ha emesso il provvedimento di pensione, la modifica di quello stesso provvedimento.

In altre parole, la scadenza del termine non precluderebbe affatto al pensionato di ottenere la tutela giurisdizionale del suo diritto dinanzi alla Corte dei conti, bensì solo limiterebbe la sua facoltà di sollecitare l'intervento in autotutela da parte dell'amministrazione.

5.1 Le richieste dell'appellato XXXX.

Pertanto, l'appellato XXXX chiede a questa Sezione centrale di Appello di:

- dichiarare inammissibile e/o improcedibile e/o respingere l'avverso gravame;

- e per l'effetto, confermare la sentenza gravata, con ogni conseguente provvedimento. Con vittoria di spese in favore dei difensori antistatari avv. Michele Cuppone ed Avv. Rosaria Pasca

6 Memoria INPS.

L'INPS nel costituirsi in giudizio relativamente all'atto di appello del Ministero della Difesa ha rimarcato che:

- a) l'appello dell'amministrazione appellante è infondato, come del resto già deciso dalla Corte dei conti, in fattispecie identiche, con le sentenze nn. 124/2025 e 94/2024 della Prima sezione centrale di appello.
- b) la domanda giudiziaria di XXX XXX ben poteva essere scrutinata nel merito, non sussistendo alcuna preclusione imputabile a pretese, ma in realtà inesistenti, decadenze;
- c) l'articolo 203 del d.P.R. n. 1092/1973 prevede che il provvedimento definitivo sul trattamento di quiescenza può essere revocato o modificato «dall'ufficio che lo ha emesso» secondo le norme contenute negli articoli successivi. L'art. 204 del d.P.R. n. 1092/1973, dal canto suo, individua - con elencazione tassativa - i motivi per i quali la revoca o la modifica «di cui all'articolo precedente» (e quindi la modifica o la revoca adottata in autotutela dall'ufficio che ha emesso il provvedimento) possono avvenire.
- d) L'art. 205, infine, disciplina le modalità ed i termini nel rispetto dei quali la revoca o la modifica di cui si discorre (ovverosia la revoca o la modifica effettuate dal medesimo ufficio che ha emesso il provvedimento) possono realizzarsi;

- e) il predetto articolo, nel consentire al pensionato di proporre istanza di modifica (istanza da destinare, dunque, all'ufficio che ha adottato il provvedimento), prevede che essa debba essere presentata «*a pena di decadenza*» entro uno specifico termine;
- f) la decadenza in argomento non riguarda in alcun modo la proposizione dell'azione giudiziaria, bensì è riferita solo ed esclusivamente all'istanza amministrativa volta ad ottenere, dall'ufficio che ha emesso il provvedimento di pensione, la modifica di tale provvedimento;
- g) la scadenza del termine non preclude affatto al pensionato di ottenere la tutela giurisdizionale del suo diritto dinanzi alla Corte dei conti, ma limita la sua facoltà di sollecitare l'intervento in autotutela da parte dell'amministrazione;
- h) le norme che prevedono una decadenza sono norme eccezionali ed in quanto tali soggette ad interpretazione di stretto rigore.

Ebbene, dal tenore testuale degli artt. 203 e segg. del d.P.R. n. 1092/1973 emerge con assoluta certezza che la ripetuta decadenza non riguarda affatto l'azione giudiziaria; nessuna norma consente che la decadenza di cui all'art. 205 del d.P.R. n. 1092/1973 produca effetti sostanziali e che la sua maturazione possa compromettere il diritto del pensionato al trattamento od anche ai ratei di esso (cfr. invece, nell'ambito dell'AGO, l'art. 6 del d.l. n. 103/1991);

- i) anzi, l'art. 5 del d.P.R. n. 1092/1973 espressamente prevede che il diritto al trattamento «*non si perde per prescrizione, per perdita della cittadinanza italiana o per altre cause [...]*».

- j) in conclusione, come del resto si apprezza anche dalla sentenza n. 126/1991 della Corte costituzionale (con la quale è stato scrutinato proprio il citato art. 5 del d.P.R. n. 1092/1973), nel settore delle pensioni pubbliche, a differenza di quanto accade per quelle private (ove vige, invece, la decadenza di cui all'art. 47 del d.P.R. n. 639/1970), la tutela giurisdizionale dei diritti è possibile senza limiti di tempo, salvi naturalmente gli effetti della prescrizione sui ratei arretrati;
- k) il pensionato ha perciò facoltà di adire l'autorità giudiziaria in ogni tempo per sentire accertare il suo diritto a pensione, giacché il termine triennale di cui all'art. 205 del d.P.R. non è affatto posto a pena di decadenza dall'azione;
- l) nessuna decadenza può pertanto sussistere ove il pensionato abbia adito il Giudice per ottenere il ricalcolo del trattamento la cui liquidazione sia affetta da errore di diritto (cfr. la ripetuta sentenza n. 349/2018 della Prima sezione centrale di appello).

6.1 Richieste dell'INPS.

L'INPS chiede a questa Sezione centrale di appello di respingere il gravame del Ministero della Difesa e confermare la sentenza n. 605/2022, della Sezione territoriale per la Regione Puglia del 10.10.2022

7. Udienza dell'8 ottobre 2025.

All'esito della camera di consiglio sulla sospensione amministrativa dall'Ordine degli Avvocati di Roma dell'avv. Cuppone, poi revocata, il Collegio ha ritenuto che la memoria di costituzione non sia ammissibile in quanto firmata durante il periodo della sospensione amministrativa.

Di poi, il Collegio ha preso atto della costituzione dell'Avv. Cuppone in udienza per illustrare le sue difese, cui le controparti non si sono opposte. Nel corso del dibattimento il Ministero della Difesa e l'INPS nel riportarsi agli atti scritti hanno confermato le richieste ivi contenute mentre l'avv. Cuppone per l'appellato XXX XXX ha chiesto di dichiarare inammissibile e/o improcedibile e/o respingere l'appello del Ministero della Difesa e per l'effetto confermare la sentenza gravata.

DIRITTO

L'appello è infondato e va respinto.

1. Il Collegio è chiamato a pronunciarsi in merito all'eccezione di decadenza formulata dal Ministero della Difesa in prime cure ai sensi dell'art. 205, comma 3, del D.P.R. n. 1092/1973, che il giudice territoriale ha rigettato con una puntuale ed esaustiva motivazione. L'appellante sostiene che il giudice di prime cure, non avrebbe fatto corretta applicazione degli artt. da 203 a 207 del DPR n. 1092/1973.

Il Collegio osserva che la censura non può essere accolta.

Tali norme prevedono, infatti, che *“l'ufficio che lo ha emesso”* possa modificare o revocare *“il provvedimento definitivo sul trattamento di quiescenza”*, laddove emergano errori (di fatto o di calcolo) o documenti (nuovi o falsi), su *“domanda dell'interessato”* che deve essere presentata *“a pena di decadenza”* entro il termine di *“tre anni”*

La giurisprudenza di questa Corte ha affermato che il **citato termine di decadenza**, contemplato nell'art. 205 del d.P.R. n. 1092 del 1973, è **da riferirsi esclusivamente all'istanza amministrativa** intesa ad ottenere, all'ufficio che ha emesso il provvedimento di pensione, la sua modifica.

Tale istituto” *non può essere esteso al rimedio giurisdizionale azionabile innanzi alla Corte dei conti* (Sez. I, sent. n. 349 del 2018; Sez. II, sent. n. 132/2016; Sez. Veneto, sent. n. 110/2023; Sez. Sicilia, sent. n. 282/2023; Sez. Puglia, sent. n. 605/2022; Sez. Sardegna, sent. n. 204/ 2022; Sez. Toscana, sentt. n. 272/2021 e n. 9/2020), *anche in ragione della eccezionalità della norma, che non ne consente una interpretazione analogica*” (Corte conti, I Sez. Giur. Centr. App. sent. n. 94/2024).

2. Con specifico riferimento ad una fattispecie analoga a quella in esame (ricalcolo del trattamento pensionistico ex art. 54 del D.P.R. n. 1092/1973, con aliquota di rendimento del 2,44%) si è ritenuto, in particolare, **di escludere l’applicabilità delle norme invocate dall’appellante** anche sotto l’ulteriore profilo, rilevato nel precedente invocato dal giudice territoriale e meglio definito dall’Inps nella memoria depositata in appello, per cui *“l’errore di diritto, quale è quello in discussione, non è disciplinato dagli articoli 204 e 205 del d.P.R. n. 1092 del 1973, invocati dall’appellante* (Sez. App. Sicilia, sent. n. 33 del 2024; Sez. III App., sent. n. 323 del 2023) *e, pertanto, anche per tale motivo, non risulta applicabile il termine di decadenza previsto dalle ridette disposizioni* “(Corte conti, cit.).

In considerazione di quanto evidenziato, l’appello del Ministero della difesa non può essere accolto.

Le spese sono compensate, ai sensi dell’art. 31, comma 3, del c.g.c., tenuto conto del mutamento della giurisprudenza rispetto alla questione dirimente sottesa. Non vi è luogo a provvedere sulle spese di giustizia, in ragione della loro gratuità.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Terza Sezione Giurisdizionale Centrale d'Appello,
disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, definitivamente
pronunciando,

RIGETTA

l'appello del Ministero della Difesa n. 60820.

Spese legali compensate. Nulla per le spese di giudizio.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell'8 ottobre 2025.

Il Presidente e Estensore

Tammaro Maiello

f.to digitalmente

Depositato in Segreteria 28/10/2025

Il Dirigente

f.to digitalmente

DECRETO

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del
Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 19, dispone che a cura della
Segreteria sia apposta l'annotazione di cui al comma 1 di detto articolo
52, a tutela dei diritti delle parti presenti.

Il Presidente

Tammaro Maiello

f.to digitalmente

Depositato in Segreteria 28/10/2025

il Dirigente

f.to digitalmente

In esecuzione del provvedimento collegiale ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.

Roma, 28/10/2025

Il Dirigente

f.to digitalmente